

**CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,
SMISTAMENTO E CONSEGNA DI DOCUMENTI E MATERIALE VARIO TRAMITE BOLGETTE
PER AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - CIG ____**

tra

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, anche **Agenzia**), con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14 C.F. e P.IVA 13756881002, in persona del Direttore della _____ e Procuratore speciale, Sig. _____, domiciliato per la carica ove sopra, all'uopo delegato;

e

_____ (di seguito, per brevità, anche solo **Fornitore**) con sede legale in _____, via _____ n. __, C.F. _____, P.I. _____, in persona del rappresentante legale, _____, domiciliato per la carica ove sopra **(eventuale)** in qualità di mandataria dell'R.T.I./Consorzio _____ composto da _____.

Premesso

- che, con Decisione del _____ n. __ del _____, prot. _____/_____, Agenzia delle entrate-Riscossione ha avviato, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, una Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di raccolta, smistamento e consegna di documenti e materiale vario tramite bolgette;
- che all'esito della suddetta procedura, il Fornitore ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto indicato nel Disciplinare e nella restante documentazione di gara;
- Agenzia ha verificato il possesso dei requisiti di partecipazione del Fornitore ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. n. 36 del 2023;
- che con provvedimento prot. ____/___ del _____, Agenzia ha disposto l'aggiudicazione della procedura in favore del Fornitore che è immediatamente efficace;
- che, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.lgs. n. 36 del 2023, è spirato il termine di *stand still* previsto dal medesimo articolo;
- che il Fornitore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto di appalto (di seguito, per brevità,

anche solo *Contratto*) alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

- che il *Fornitore*, ai fini della sottoscrizione del *Contratto*, ha costituito un'idonea cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro _____, emessa da _____, il _____ e valida sino al _____;
- che il *Fornitore* è in possesso delle polizze indicate nel successivo articolo 12.

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.

Articolo 1

Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del *Contratto*, anche se non materialmente allegati al medesimo:
 - Allegato "A" (Capitolato tecnico e relativi allegati);
 - Allegato "B" (Offerta economica del *Fornitore*);
 - Allegato "C" (Offerta tecnica del *Fornitore*)
 - Allegato "D" (DUVRI).
2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
 - Contratto d'appalto;
 - Capitolato tecnico e relativi allegati;
 - DUVRI;
 - Offerta economica del *Fornitore*;
 - Offerta tecnica del *Fornitore*.

Articolo 2

Oggetto

1. Con il presente contratto *Agenzia*, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod. civ., affida al *Fornitore*, che accetta, l'esecuzione del servizio di raccolta con modalità programmata per ritiro, smistamento e consegna di documenti e materiale vario tramite contenitore bolgetta, nonché gestione del casellario, come meglio descritto al paragrafo 2 del Capitolato tecnico.
- 2.

3. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo art. 5 e nel Capitolato tecnico e suoi allegati.

Articolo 3

Durata

1. Il *Contratto* avrà una durata pari a 48 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel presente contratto.

Articolo 4

Corrispettivi

1. Il corrispettivo complessivo massimo spettante al *Fornitore* a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto è stabilito in Euro _____,00 oltre IVA. Gli oneri della sicurezza da rischi di interferenza sono pari ad euro zero.
2. Il corrispettivo complessivo massimo sopra indicato è determinato sulla base dei prezzi unitari offerti e delle quantità poste a base di gara per ciascun servizio. L'importo, calcolato a misura sulla base dei suddetti prezzi unitari, sarà dovuto unicamente per le prestazioni effettivamente richieste e regolarmente prestate dal *Fornitore*. Resta naturalmente inteso che *Agenzia* non garantisce l'esaurimento dell'importo massimo di cui al precedente comma 1.

I prezzi unitari offerti dal *Fornitore*, per ogni singola tipologia di servizio, sono i seguenti:

<i>Tipologia Servizi</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Quantità</i>	<i>Prezzo unitario offerto</i>
Servizio di raccolta (Pick up), smistamento e consegna programmata	numero "giri bolgette"	116.896	€ __, __
Gestione casellario	Numero "casellari"	9.648	€ __, __

3. Qualora in corso di esecuzione del Contratto si renda necessaria una diminuzione o un incremento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto (art. 120 comma 9 del Codice), l'*Agenzia* può imporre al *Fornitore* la diminuzione o l'aumento delle prestazioni originariamente previste. In tal caso il *Fornitore* non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
4. Il corrispettivo sopra indicato si riferisce all'esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati dal *Fornitore*.
5. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
6. Il corrispettivo contrattuale copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.
7. Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, si verificassero particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo del presente contratto, i prezzi saranno aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, non essendo il codice CPV presente tra quelli riportati nella tabella D dell'allegato II.2-bis del D.Lgs.36/2023, è stato individuato il CPV 64100000-7, ritenuto maggiormente pertinente all'attività ed avente "ATECO - [53] Servizi postali e attività di corriere" di cui alla tabella dei prezzi alla produzione dei servizi Business-to-Business. La rilevazione avverrà con cadenza trimestrale, secondo le modalità indicate all'articolo 12, comma 1 dell'indicato Allegato II.2-bis. Qualora si rilevassero le variazioni descritte all'inizio del presente comma, i nuovi prezzi saranno comunicati da *Agenzia* e saranno applicati a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di rilevazione.

Articolo 5

Modalità di esecuzione ed oneri a carico del *Fornitore*

1. Sono a carico del *Fornitore* - e si intendono remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4 - tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del *Contratto*.
2. Il *Fornitore* si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel *Contratto* e nel Capitolato Tecnico, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal *Fornitore* medesimo con la sottoscrizione del *Contratto*.
3. Il *Fornitore* si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da *Agenzia*, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del *Contratto*.
4. Il *Fornitore* si obbliga a consentire ad *Agenzia* di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del *Contratto* e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del *Contratto*, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. Il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di *Agenzia*, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il *Fornitore* si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente *Contratto*, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
7. Il *Fornitore* prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali.

8. Il *Fornitore* si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il *Contratto*, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
9. Il *Fornitore* si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del *Contratto* presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.
10. (eventuale) Agenzia eseguirà durante l'esecuzione del *Contratto* i controlli circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse impiegate nel servizio oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare verificherà che le prestazioni oggetto di appalto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Articolo 6

Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il *Fornitore* si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al personale impiegato nei servizi previsti dal *Contratto* è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività

oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. A tale fine, Agenzia ha indicato nel Disciplinare di gara il seguente contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto CCNL per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore dei servizi postali in appalto, codice CNEL K715, codice ATECO 53.20.00.

3. *(Eventuale)* Il Fornitore ha indicato nella propria offerta il differente contratto collettivo dallo stesso applicato (contratto collettivo_____), che garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante. Il Fornitore ha rilasciato ad Agenzia apposita dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, *(in alternativa)* ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele, la quale è stata verificata da Agenzia.
4. Il Fornitore assicura, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.
5. Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Agenzia, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per il Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
6. Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.
7. Agenzia potrà richiedere la sostituzione del personale addetto all'esecuzione del servizio che dovesse tenere un comportamento non decoroso e non in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno delle proprie sedi e/o dovesse non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione entro i successivi 5 giorni.

Articolo 7

Penali

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, Agenzia potrà applicare nei confronti del Fornitore le penali indicate nel Capitolato tecnico.
2. Inoltre, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento ad ognuno degli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 del Codice e richiamati nel Disciplinare di Gara, AdeR applicherà una penale pari allo 0,6 ‰ sull'ammontare netto contrattuale.
3. L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dal Fornitore nella prima fattura utile, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
4. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto di Agenzia di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.
5. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali.

Articolo 8

Fatturazione e modalità di pagamento

1. Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 33 del relativo Allegato
2. II.14, trattandosi di servizi il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, non è prevista l'anticipazione del prezzo.,
3. L'importo di cui al precedente art. 4 sarà corrisposto da Agenzia con cadenza mensile posticipata, previa verifica da parte del Direttore dell'esecuzione della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dal presente Contratto e dai suoi allegati. In particolare, per il pagamento delle prestazioni, alla scadenza dei relativi periodi di riferimento, il Direttore dell'esecuzione verificata la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, trasmetterà il documento recante la "regolare esecuzione" al Fornitore, il quale potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni richiamate nel documento medesimo.

4. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni il *Fornitore* dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Agenzia del certificato di "verifica di conformità", previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. Il Direttore dell'esecuzione, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività oggetto del *Contratto*, procederà in contraddittorio con il *Fornitore* alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni citate. Ultimata la verifica, il Direttore dell'esecuzione provvederà a rilasciare l'attestazione di regolare esecuzione e - qualora le attività commesse al *Fornitore* siano state eseguite correttamente - autorizzerà quest'ultimo all'emissione, a titolo di saldo, della fattura per l'ultima rata del corrispettivo. Delle operazioni di verifica sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con il *Fornitore*.
6. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, Agenzia procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata dal *Fornitore* a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto.
7. Le fatture dovranno essere intestate ad Agenzia delle entrate-Riscossione, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, C.F. e P.IVA 13756881002. L'emissione, la trasmissione e il ricevimento delle fatture dovranno avvenire ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55 e s.m.i. Non saranno accettate fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità, né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. Il *Fornitore* dovrà riportare sulla fattura elettronica il seguente "Codice Univoco Ufficio" di IPA **UFQK7Y** il numero di CIG (campo 2.1.3), nonché dovrà completare i seguenti campi facoltativi con le informazioni che in fase di verifica di conformità/regolare esecuzione saranno comunicate dal Direttore dell'Esecuzione:
 - Dati Ricezione (Blocco di dati 2.1.5) con indicazione:
 - "Riferimento Numero Linea della fattura" (2.1.5.1);

- “Numero Documento della Ricezione” (2.1.5.2): indicare il numero di Regolare Esecuzione;
- “Data” (2.1.5.3): indicare la data di regolare esecuzione;
- “Numero linea della Ricezione” (2.1.5.4): indicare il numero linea della regolare esecuzione.

8. Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi del dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente intestato al Fornitore ed acceso presso _____ (Banca o Poste Italiane), Agenzia o Filiale _____, in _____, Via _____, IBAN _____. Il Fornitore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.

9. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:

- nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____ c.f. _____;
- nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____ c.f. _____.

10. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo. Ai sensi del comma 1 dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 Agenzia è soggetta all'applicazione dello “split payment” per gli acquisti, tranne nel caso in cui sia applicabile il meccanismo del “reverse charge”. Pertanto, le fatture emesse nei confronti di Agenzia, se non soggette al meccanismo del “reverse charge”, dovranno essere comprensive di IVA e dovranno contenere l'indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, al Fornitore verrà liquidato l'importo della fattura al netto dell'IVA, che sarà versata da Agenzia direttamente all'Erario, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale.

11. Le disposizioni sulla scissione dei pagamenti non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/1973 (ex. comma 1-sexies art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 - in vigore dal 15-7-2018).

12. Le fatture prive dei requisiti stabiliti dal D.M. 55/2013, come aggiornato dal D.M. 132/2020, saranno rifiutate qualora rientranti nei casi specificatamente indicati all'art.2-bis (in vigore dal 6-11-2020).
13. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima.
14. Agenzia verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, il Fornitore si obbliga ad inviare ad Agenzia – prima dell'esecuzione della prestazione - copia di tutti i contratti posti in essere, per l'esecuzione del presente Contratto, dal Fornitore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
15. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto ex art. 1456 cod. civ. da Agenzia in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, Agenzia provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
16. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili ad Agenzia, il Fornitore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
17. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, Agenzia verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila) maturati dal Fornitore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di Euro 5.000,00 (cinquemila). In caso di esito positivo della predetta verifica, Agenzia - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale- procederà alla sospensione del pagamento.

Articolo 9

Recesso

1. Agenzia potrà recedere in qualsiasi momento dal *Contratto*, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36 del 2023, dandone comunicazione formale al Fornitore a mezzo PEC con un preavviso di almeno 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua la verifica della regolarità dei servizi e delle forniture.
2. Il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 123 del D.lgs. n. 36 del 2023, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.
3. Trova applicazione il combinato disposto dell'art. 123 e dall'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36 del 2023 in tema di recesso.

Articolo 10

Risoluzione

1. La risoluzione del presente *Contratto* è disciplinata dall'art. 122 del D.lgs. n. 36 del 2023.
2. In caso di risoluzione, Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
3. In ogni caso resta salva la facoltà di Agenzia di procedere all'esecuzione del *Contratto* a spese del Fornitore.

Articolo 11

Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.lgs. n. 36 del 2023, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente *Contratto*, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Fornitore, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36 del 2023.

Articolo 12

Garanzia definitiva e coperture assicurative

1. La garanzia definitiva presentata dal *Fornitore* ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il *Contratto* e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
2. *Agenzia* ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal *Fornitore* per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. Il *Fornitore* si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia definitiva per tutta la durata del contratto di appalto. In particolare, il *Fornitore* dovrà reintegrare la garanzia definitiva nel caso sia venuta meno in tutto o in parte e, comunque, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta di *Agenzia*.
4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
5. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, previa deduzione di crediti di *Agenzia* verso il *Fornitore* e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del *Fornitore* all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi o delle-forniture risultanti dal relativo certificato.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
7. Il *Fornitore* terrà indenne *Agenzia* da qualsiasi danno possa derivare alla stessa in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
8. Al riguardo, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di apposita polizza a garanzia dei danni che possano derivare dall'esercizio delle attività di cui al presente contratto, in particolare di una polizza con massimale non inferiore a Euro ____ per sinistro, per la sezione R.C.T. per danni materiali e diretti a persone e cose e non inferiore a Euro _____ per sinistro, con il limite di Euro _____ per singolo infortunato, per la sezione R.C.O. con efficacia della garanzia anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio.
9. Il *Fornitore* dichiara altresì di essere in possesso di una copertura di Responsabilità Civile Professionale (*eventuale*), con massimale non inferiore a Euro _____ per sinistro ed Euro € _____ in aggregato annuo.
10. Il *Fornitore*, inoltre, si impegna a pagare direttamente eventuali franchigie previste nella polizza sopra citata, in caso di danno arrecato *ad Agenzia* o a terzi, affinché tale danno venga integralmente risarcito, nonché a risarcire l'eventuale danno eccedente i massimali di polizza.
11. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per *Agenzia* e che, pertanto, il *Fornitore* dovrà provare in qualsiasi momento nel corso della durata del *Contratto* la copertura assicurativa di cui al presente articolo.
12. Resta in ogni caso inteso che il *Fornitore* è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata – ancorché accettata da *Agenzia* - non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).

13. Il *Fornitore* dovrà fornire alla stazione appaltante idonea documentazione relativa alla vigenza delle coperture assicurative per l'intera durata contrattuale. Pertanto, in caso di polizza con scadenza precedente alla scadenza del servizio, il *Fornitore* dovrà dimostrare di aver provveduto al relativo rinnovo.

Articolo 13

Subappalto e sub-contratti

(Eventuale nel caso di NON ammissione del subappalto)

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 11, è nullo qualsivoglia accordo con il quale il *Fornitore* attribuisca a terzi i) l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché ii) la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.
2. Non è ammesso il subappalto, in quanto il *Fornitore* non ha dichiarato all'atto dell'offerta i servizi e le forniture, o le parti dei servizi e delle forniture, che intende subappaltare.
3. Il *Fornitore* dovrà comunicare ad *Agenzia*, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate ad *Agenzia* eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

(Eventuale nel caso di ammissione del subappalto)

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 11, è nullo qualsivoglia accordo con il quale il *Fornitore* attribuisca a terzi i) l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché ii) la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.
2. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste dall'art. 119 del D.lgs. n. 36 del 2023 e in conformità alle prescrizioni previste da *Agenzia* nei documenti di gara della procedura alle superiori premesse.
3. Il *Fornitore* potrà affidare in subappalto i servizi o le forniture indicati all'atto dell'offerta e ricompresi nel contratto di appalto, previa autorizzazione di *Agenzia*, a condizione che:

- il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n. 36 del 2023

4. I servizi o parti di servizi che il *Fornitore* ha dichiarato all'atto dell'offerta e che potrà subappaltare sono:

- _____;
- _____;

5. Il *Fornitore* dovrà trasmettere ad *Agenzia*, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, una formale richiesta di subappalto allegando i seguenti documenti:

- il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n. 36 del 2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103;
- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

6. *Agenzia* rilascerà – previa verifica della documentazione presentata ai sensi del precedente comma 5 – l'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta, fatta salva l'ipotesi di proroga di cui al comma 16 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36 del 2023.

7. Il *Fornitore* e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti di *Agenzia* per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il *Fornitore* sarà responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Sono fatte salve le ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36 del 2023.

8. Il *Fornitore* sarà tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL applicato, individuato dalla Stazione Appaltante nel CCNL per il

personale dipendente da imprese private operanti nel settore dei servizi postali in appalto, codice CNEL K715, codice ATECO 53.20.00. Sarà, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

9. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto. Il *Fornitore* corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Il *Fornitore* sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
10. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno pagati direttamente dall'appaltatore, salvo il disposto di cui all'art. 119, comma 11, del D.lgs. 36/2023. Il *Fornitore* si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
11. Il *Fornitore* sarà obbligato a trasmettere ad Agenzia entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, Agenzia sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
12. Il *Fornitore* si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

13. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del *Contratto* il possesso dei requisiti di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.lgs. n. 36 del 2023; qualora, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di dette cause di esclusione, il *Fornitore* – previa autorizzazione di *Agenzia* – potrà sostituire il subappaltatore.
14. Il *Fornitore* si obbliga a richiedere ad *Agenzia* un'autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
15. Il *Fornitore* dovrà comunicare ad *Agenzia*, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate ad *Agenzia* eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Articolo 14

Oneri fiscali, spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi inclusi quelli indicati nei successivi commi, fatta eccezione di quelli che fanno carico ad *Agenzia* per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che sarà assolta secondo le modalità previste dalla vigente normativa; al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986 e l'imposta di bollo ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/1972 e dall'art. 18, comma 10, del D.lgs. n. 36 del 2023.
3. Il Fornitore provvederà alla registrazione del presente contratto ai sensi dell'art 27, comma 1, del DPR 131/1986 in misura fissa, entro il termine di 30 giorni dalla sua sottoscrizione nonché alla trasmissione di una copia registrata ad *Agenzia* entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta registrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al precedente art. 8, il Fornitore provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

Articolo 15

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.

Articolo 16

Trattamento dati personali

1. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del contratto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
2. Agenzia potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
3. Qualora dallo svolgimento delle attività oggetto del/della presente Contratto/Convenzione derivi un trattamento di dati personali, le parti si impegnano a provvedere a detto trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati e nell'osservanza delle ulteriori previsioni normative, nazionali ed europee, e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, emessi in materia.

Articolo 17

Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'esecuzione

1. Agenzia ha nominato quale:
 - Responsabile Unico del Progetto il Sig. _____;
 - Direttore dell'esecuzione il Sig. _____.

Articolo 18

Responsabile del contratto per il Fornitore

1. Il *Fornitore* designa sin d'ora quale proprio responsabile del *Contratto* il Sig. _____, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del *Contratto* e sarà autorizzato ad agire come principale referente con *Agenzia*.
2. Il responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata.
3. Le comunicazioni saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
 - Cellulare _____ ;
 - Telefono _____ ;
 - Indirizzo PEC _____ .

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di *Contratto* devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Fornitore medesimo.
5. Il responsabile di contratto del Fornitore opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione di *Agenzia*, coordinandosi con il medesimo.

Articolo 19

Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello 231 e del Protocollo di legalità di *Agenzia* consultabile sul sito web www.agenziaentrateriscossione.gov.it che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice Etico, con il Modello 231 e con il Protocollo di legalità, pena la risoluzione del presente contratto.

Articolo 20

Foro competente

1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 21
Clausola finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

Il Fornitore

Agenzia delle entrate-Riscossione

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Il Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: art. 4 (corrispettivi), art. 7 (penali), art. 8 (fatturazione e modalità di pagamento), art. 11 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), art. 12 (garanzia definitiva e polizze assicurative), art. 15 (riservatezza), art. 20 (foro competente).

Il Fornitore

(firmato digitalmente)

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023.